



ORDINANZA N.	0000035	del	20/11/2020
--------------	---------	-----	------------

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MERITO AI NUOVI CRITERI DI OCCUPAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN FORMA AMBULANTE CON POSTEGGIO E SPUNTISTI NELL'AREA MERCATALE DEL CAPOLUOGO DI CALDERARA DI RENO.**

### IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID –19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.



- 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
  - il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;
  - il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;
  - le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12 del 25/06/1999 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il vigente Regolamento Comunale dei Mercati ed, in particolare, l'art 12 comma 2;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19»;
- il protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione alla sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna, redatto in data 8/05/2020 ed emanato in data 15/05/2020;



- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 ai

sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, che dispone, tra l'altro, il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano di sicurezza, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali espresse al punto a4. della suddetta ordinanza;

VERIFICATO CHE l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

RITENUTO CHE le misure definite nell'ordinanza regionale di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella logica dello svolgimento in sicurezza delle attività del commercio su aree pubbliche in Emilia – Romagna;

TENUTO CONTO CHE, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, i mercati settimanali costituiscono uno strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale per gli operatori del settore;

RITENUTO PERTANTO URGENTE disporre col presente provvedimento la revoca parziale dell'ordinanza n. 34 del 13/11/2020 per quanto riguarda la sola misura di sospensione del Mercato settimanale del lunedì del Capoluogo;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 19 del 20/11/2020 riguardante il “Piano contenente le misure atte a contrastare la diffusione del virus Covid-19 valido per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì mattina a Calderara di Reno”;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

**ORDINA**



per le motivazioni espresse in narrativa, **la parziale revoca dell'ordinanza n. 34 del 13/11/2020 per quanto riguarda le sole misure di sospensione del Mercato settimanale del lunedì del Capoluogo**, restando valide le disposizioni restrittive riguardanti la celebrazione dei matrimoni civili.

### DISPONE

**la riapertura del Mercato del lunedì mattina a Calderara di Reno, a far data dal 23 novembre 2020 fino alla data del 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe in esecuzione ad ulteriori provvedimenti**, nell'osservanza delle seguenti modalità:

1. dovrà essere osservato il consueto orario di vendita, ovvero **dalle ore 8,00 alle ore 13,00**, fermo restando che entro le ore 14.00 l'area mercatale dovrà essere completamente libera ed ogni assegnatario dovrà lasciare il posteggio completamente pulito;

2. **la temporanea ricollocazione dei seguenti posteggi del mercato settimanale del lunedì mattina nel Capoluogo**, avverrà nelle aree e secondo le misure stabilite nel Piano di sicurezza approvato con Decreto Sindacale n. 19 del 20/11/2020, come indicati:

- i posteggi identificati con i numeri 3, 4, 5 nell'area di Piazza della Resistenza n. 2 (con ingresso da Via Matteotti);

- i posteggi identificati con i numeri 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, nel parcheggio di Piazza della Resistenza;

- i posteggi identificati con i numeri 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 nel parcheggio antistante Piazza della Pace (con ingresso da Via Matteotti lato Poste);

3. **l'ordinario posizionamento dei posteggi non interessati alla ricollocazione**, riferiti ai numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48;

4. **la temporanea soppressione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**, ai quali è data la possibilità di partecipare ai mercati settimanali del giovedì mattina a Lippo e del venerdì mattina a Longara, con identificazione dei posteggi a loro riservati come da aggiornamento delle planimetrie "2B" e "4B" allegate alla presente Ordinanza;

5. **la temporanea ricollocazione dell'area di sosta del servizio Taxi – NCC in Via 1° maggio** nell'area adiacente al parcheggio di Piazza della Resistenza, come individuata nella planimetria 1b allegata al Decreto Sindacale n. 19 del 20/11/2020 a far data **dal 23 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe in esecuzione ad ulteriori provvedimenti;**

### AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza seguirà la denuncia



all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. ed in ogni caso le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7-bis commi 1 ed 1bis d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.


Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua, Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica e alla Regione Emilia Romagna, ai singoli operatori titolari di posteggio ed alle Associazioni di categoria.

La presente ordinanza decorre dal giorno **23 novembre 2020 fino alla data del 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe in esecuzione ad ulteriori provvedimenti.**

**Il Sindaco**  
Giampiero Falzone

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)

# MERCATO LONGARA – PLANIMETRIA 2B



# MERCATO LIPPO – PLANIMETRIA 4B

